

LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SU UNA NUOVA IPOTESI DI ABNORMITÀ: INFORMAZIONE PROVVISORIA

a cura di Guido Colaiacovo



Cass., sez. un., 28 aprile 2022, informazione provvisoria

Le Sezioni unite erano state chiamate a rispondere al quesito se sia abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, ai sensi dell'art. 33 - sexies c.p.p., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che, per il reato per il quale è stato richiesto il rinvio a giudizio, l'azione penale debba essere esercitata con citazione diretta a giudizio.

L'informazione provvisoria diffusa al termine dell'udienza riferisce che la risposta è stata affermativa e che è

stato enunciato il principio di diritto secondo il quale è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies, c.p.p., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale *contra legem* ed in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccezionale, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento.